



## Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

### COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 122 DEL 11-09-2019

**OGGETTO:**  
ACCESSO TELEMATICO AGLI ISCRITTI NELL'ANAGRAFE DEL COMUNE -  
CONVENZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA - TENENZA DI CAMERINO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di settembre alle ore 15:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

|                  |             |   |
|------------------|-------------|---|
| Sborgia Sandro   | SINDACO     | P |
| Jajani Lucia     | VICESINDACO | A |
| Fanelli Marco    | ASSESSORE   | P |
| Sfascia Stefano  | ASSESSORE   | P |
| Sartori Giovanna | ASSESSORE   | P |

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Alessandra Secondari

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata predisposta dal responsabile dei servizi demografici f.f.;

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, dr. Francesco Maria Aquili, responsabile dei servizi Demografici – f.f., visto il documento istruttorio che di seguito si riporta;

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

-La Guardia di Finanza - Tenenza di Camerino in data 3 settembre 2019, con nota n. 166086, acquisita al Protocollo Generale al n.16932 in pari data, ha richiesto l'accesso per la consultazione telematica delle schede individuali degli iscritti nel registro della popolazione residente di questo Comune ai sensi dell'art.1, comma 2 del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n.51 comunicando altresì il personale militare autorizzato all'accesso;

**Richiamate** le norme sul diritto di accesso previste dalla Legge 7 agosto 1990, n.241;

**Richiamato** il Regolamento UE sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016, n.679;

**Richiamato** il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

**Richiamato** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" in particolare:

-l'art.50 che testualmente recita: "I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"

**Richiamato** il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n.179 (Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

**Richiamato** il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n.51 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio), in particolare :

-l'art. 47 che testualmente recita: "Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le Forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati..Omissis.."

**Vista** la nota tecnica della ditta Halley Informatica Srl di Matelica del 02.04.2019, la quale fornisce il software di gestione dei Servizi Demografici, assicurando che l'accesso alle schede anagrafiche individuali avviene tramite ingresso EXTRANET, sul sito internet del Comune, su una copia della banca dati anagrafica, in modalità di sola consultazione e mediante chiavi di accesso personalizzate che dovranno essere consegnate al personale, individuato ed autorizzato alla consultazione della banca dati anagrafica;

**Richiamata** la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 10 -04-2019 con la quale la precedente Amministrazione Comunale ha già autorizzato l'accesso alla consultazione della banca dati dell'anagrafe alla Compagnia dei Carabinieri – Stazione di Camerino, secondo le indicazioni tecniche fornite dalla ditta Halley Informatica Srl di cui al punto precedente;

### **PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE**

- 1) La premessa è parte integrante del dispositivo;
- 2) Di approvare lo schema di convenzione relativo all'accesso alla banca dati anagrafica da parte della Guardia di Finanza – Tenenza di Camerino, che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 3) Dare atto che dalla presente convenzione non derivano oneri economici a carico del Comune;

Ritenuto per i motivi riportati in tale proposta e che sono condivisi di emanare la presente deliberazione;

Visti i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000:

-in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore Affari Generali dr. Francesco Maria Aquili: parere favorevole;

Con votazione favorevole unanime legalmente resa:

### **DELIBERA**

- 1) La premessa è parte integrante del dispositivo;
- 2) Di approvare lo schema di convenzione relativo all'accesso alla banca dati anagrafica da parte della Guardia di Finanza – Tenenza di Camerino, che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 3) Dare atto che dalla presente convenzione non derivano oneri economici a carico del Comune.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione favorevole unanime legalmente resa,

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

CONVENZIONE, FRA IL COMUNE DI CAMERINO E GUARDIA DI FINANZA –  
TENENZA DI CAMERINO, PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFE  
INFORMATIZZATA.

Fra il Comune di Camerino rappresentato dal Dott. .... nato a .... il , nella qualità di Dirigente Servizio Anagrafe, Stato Civile e Toponomastica e la Guardia di Finanza – Tenenza di Camerino rappresentata da..... nat a ..... il ....., il/la quale interviene nella qualità di .....,dato atto che il responsabile della banca dati anagrafica a seguito di nomina del Sindaco PG n. 58675, del 19 dicembre 2000, é il dott.. ....., Dirigente del Servizio Anagrafe, Stato Civile e Toponomastica, si conviene quanto segue:

ART. 1 - L'Amministrazione Comunale di .... si impegna a mettere a disposizione l'accesso ai dati del demografico della popolazione, al fine di consentire alla Guardia di Finanza – Tenenza di Camerino la visualizzazione e la produzione di stampe di informazioni anagrafiche. La Guardia di Finanza – Tenenza di Camerino può accedere alle informazioni contenute nella banca dati Anagrafica limitatamente allo svolgimento, ai sensi di legge, dei propri compiti d'istituto.

ART. 2 - Le funzioni utilizzabili e le informazioni accessibili da parte della Guardia di Finanza – Tenenza di Camerino sono le seguenti:

1. interrogazione dati anagrafici per quel che riguarda la residenza e la posizione individuale e familiare del cittadino;
2. ricerche cumulative dei nuclei familiari per via di residenza e per cognome;
3. esecuzione di stampe su supporto cartaceo e ad uso interno dei dati visibili a video. E' esclusa la possibilità di apportare modifiche e in ogni modo alterare i dati presenti in anagrafe. Inoltre la Guardia di Finanza – Tenenza di Camerino deve comunicare preventivamente al Dirigente-Ufficiale d'Anagrafe i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione e concordare con il medesimo Dirigente-Ufficiale d'Anagrafe le chiavi d'accesso personalizzate che saranno consegnate ai dipendenti abilitati alla consultazione dell'Anagrafe Comunale.

L'accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato della Guardia di Finanza – Tenenza di Camerino, autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche concordate con i servizi comunali preposti. L'Ente dovrà evitare l'ulteriore accesso ai dati anagrafici di personale non abilitato alla consultazione.

ART. 3 - Il collegamento ai dati dovrà avvenire mediante modalità Web all'indirizzo Internet comunicato dall'Amministrazione Comunale. Per ragioni di sicurezza, l'interrogazione via Internet non avviene direttamente sulla banca dati principale dell'anagrafe della popolazione, ma su una replica dei dati originali. Tali dati sono aggiornati all'ultimo giorno lavorativo precedente la data di interrogazione.

ART. 4 - Il Comune di Camerino conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni

memorizzate sulla banca dati Anagrafica e del sistema di ricerca, ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

ART. 5 - Nessuna responsabilità , se non per dolo o colpa grave, deriva al Comune di Camerino per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, né per eventuali inesattezze o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio, né per disservizi o maggiori spese derivanti dal variare delle tecnologie.

ART. 6 – La Guardia di Finanza – Tenenza di Camerino si assume gli oneri e i costi derivanti dalla connessione ad Internet. Il Comune di Camerino si fa carico della formazione del personale e della configurazione della/e postazione/i di lavoro allestita/e presso i locali del Comando.

ART. 7 - Per l'accesso via Web alla copia della banca dati anagrafica della popolazione, in ragione del principio dello scambio di dati tra Pubbliche Amministrazioni inerenti le attività d'istituto e dello specifico ruolo ricoperto all'Ente richiedente, non viene stabilito alcun canone.

ART. 8 - La presente convenzione avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data in cui l'Amministrazione Comunale comunicherà alla Guardia di Finanza – Tenenza di Camerino, per iscritto, l'abilitazione all'accesso alla predetta banca dati. Detta convenzione, che sostituisce integralmente ogni atto precedente sottoscritto dalle parti, scade il 31 dicembre prossimo.

In mancanza di disdetta da parte del Comune di Camerino o da parte dell'utente, da farsi non

meno di tre mesi prima dalla scadenza, la convenzione si intenderà rinnovata per un altro anno e così di anno in anno, fatta salva la possibilità di approvare le modifiche e le variazioni che si rendessero necessarie con apposita determinazione.

ART. 9 - L'Amministrazione Comunale si impegna a rendere disponibile la banca dati dell'anagrafe automatizzata, nei termini già precisati, durante il normale orario di lavoro degli uffici ed a comunicare alla Guardia di Finanza – Tenenza di Camerino, anche in presenza di brevi interruzioni, eventuali cause ostative alla effettuazione del collegamento. Al di fuori del suddetto orario, la banca dati rimane a disposizione senza che alcun obbligo d'intervento e/o di comunicazione gravi sull'Amministrazione Comunale.

ART. 10 - Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune di Camerino e la Guardia di Finanza – Tenenza di Camerino durante l'esecuzione od allo scadere della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, é quello di Macerata

ART. 11 - Non sono previste spese contrattuali.

ART. 12 - La presente convenzione, redatta in due copie originali non é soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al DPR 26-04-86, n.131.

Comune di Camerino  
Il Dirigente del Servizio  
Anagrafe, Stato Civile e  
Toponomastica

Guardia di Finanza – Tenenza di Camerino

---

---

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA` TECNICA

Data: 11-09-2019

Il Responsabile del servizio  
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

---

Approvato e sottoscritto

Il Segretario generale

Il Presidente

F.to Dr.ssa Alessandra Secondari

F.to Dr. Sandro Sborgia

---

#### **Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Camerino, 13-09-2019

Il funzionario delegato  
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

---

Per copia conforme all'originale  
Camerino, 13-09-2019

Il funzionario delegato  
Dr. Francesco Maria Aquili

---

#### **Certificato di esecutività**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-09-2019 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario delegato  
F.to Dr. Francesco Maria Aquili